



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e p.c. Ai Presidenti delle Commissioni permanenti
I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 170 del 30 luglio 2024, concernente: “**Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo**”. *Esame ai sensi dell’art.55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 60, riunione del 1 ottobre 2024, ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartaginese, Crea, Maura, Mitrano, Neri, Palazzi e Sabatini.**

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale all’uopo autorizzato dalla Commissione, composto da n.54 articoli, per il prosieguo dell’iter.

Marco Bertucci

Class.2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma **Tel.** 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_4_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regionelazio.it

MOD 05 SG 25.3.3 rev. 0.8

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 170

CONCERNENTE:

**“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE
E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL
GOVERNO”**



SOMMARIO

CAPO I ESECUZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO

Art. 1 *Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche, relativo all'istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione e all'Avvocatura*

Art. 2 *Modifica all'articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e successive modifiche, relativo al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*

Art. 3 *Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie" e successive modifiche. Adeguamento di leggi regionali*

Art. 4 *Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità"*

Art. 5 *Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei"*

Art. 6 *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 "Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)"*

Art. 7 *Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo alla salvaguardia del personale delle società controllate dalle province e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Abrogazione del comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a modifiche alla l.r. 17/2015*

Art. 8 *Modifica all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare"*

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 9 *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 "Comitato regionale per i lavori pubblici" e successive modifiche, relativo alla composizione e costituzione del Comitato*

Art. 10 *Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei", concernente le disposizioni relative al rapporto di fine concessione*

Art. 11 *Prime norme tecniche per l'edilizia scolastica*

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA

Art. 12 *Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche*



Art. 13 *Modifica all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione "e successive modifiche, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo*

Art. 14 *Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura", relativo agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati*

Art. 15 *Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche*

Art. 16 *Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'Osservatorio faunistico-venatorio regionale" e successive modifiche*

Art. 17 *Modifica all'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche*

Art. 18 *Promozione del settore orto florovivaistico*

Art. 19 *Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco" e successive modifiche*

Art. 20 *Disposizioni in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 "Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici" e successive modifiche*

Art. 21 *Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e all'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni in materia di bonifica e consorzi di bonifica, e successive modifiche*

Art. 22 *Modifica della perimetrazione del Parco naturale di Veio*

Art. 23 *Costituzione del Sistema di gestione Alta Tuscia Natura*

Art. 24 *Istituzione dell'Albo delle imprese boschive della Regione Lazio*

Art. 25 *Trasferimento degli acquedotti di proprietà di ARSIAL*

Art. 26 *Interventi per lo sviluppo di impianti fotovoltaici*

Art. 27 *Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche". Abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV" e successive modifiche*

Art. 28 *Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico" e successive modifiche*

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 29 *Modifica all'articolo 32 bis della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e successive modifiche, relativo agli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati*

Art. 30 *Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 "Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico"*

Art. 31 *Processo di confezionamento dei medicinali industriali*

Art. 32 *Riutilizzo dei farmaci*



Art. 33 *Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali” e successive modifiche*

Art. 34 *Disposizioni relative alla gestione del debito dei distretti sociosanitari*

Art. 35 *Disposizioni relative alla gestione delle risorse erogate ai distretti sociosanitari*

Art. 36 *Disposizioni relative all'utilizzo delle risorse del fondo regionale per il rincaro di energia da parte dei distretti sociosanitari*

Art. 37 *Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche*

Art. 38 *Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche*

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, CINEMA, SPORT E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO

Art. 39 *Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche*

Art. 40 *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche*

Art. 41 *Modifica all'articolo 7 alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo alla valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio*

Art. 42 *Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, relativo alla tipologia delle strutture ricettive*

Art. 43 *Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio”, concernente le disposizioni relative ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo*

Art. 44 *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche”*

Art. 45 *Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”, relativo al Tavolo intersettoriale regionale della moda*

Art. 46 *Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”*

Art. 47 *Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 “Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio” e successive modifiche*

Art. 48 *Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche*

Art. 49 *Modifiche all'articolo 7 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche*

Art. 50 *Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993 n. 58 “Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.”*

CAPO VI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI LEGGI REGIONALI VARIE

Art. 51 *Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura del*



legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie” e successive modifiche

Art. 52 *Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione e successive modifiche, relativo a ulteriori riduzioni della spesa regionale*

Art. 53 *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti*

CAPO VII DISPOSIZIONE FINALE

Art. 54 *Entrata in vigore*



CAPO I
ESECUZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche, relativo all'istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione e all'Avvocatura)

1. All'articolo 10 *bis* della l.r. 6/2002 e successive modifiche le parole: "Il personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività forense, può accedere alla posizione di avvocato dell'Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione." sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more della costituzione del ruolo e fino alla conclusione del concorso, il personale interno, in servizio a tempo indeterminato presso la Regione e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, può accedere all'Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, previo superamento di apposita selezione, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, con conseguente acquisizione del relativo profilo come disciplinato dal regolamento medesimo per l'assegnazione alla predetta struttura e mantenendo la categoria economica in possesso al momento della selezione."



Art. 2

(Modifica all'articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e successive modifiche, relativo al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 39/2002, dopo le parole: "il loro coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "e le modalità operative per l'applicazione della tecnica del fuoco prescritto, di cui all'articolo 4, comma 2 *bis*, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche".



Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie" e successive modifiche. Adeguamento di leggi regionali)

1. All'articolo 9 della l.r. 19/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 28 e 29, relativi all'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali), sono abrogati;
- b) al comma 30, che modifica il comma 1 dell'articolo 17 *bis* della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali), sono soppresse le seguenti parole: “, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale”;
- c) al comma 43, lettera b), che modifica il comma 3 *quater* dell'articolo 21 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale), sono soppresse le seguenti parole: “nonché delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992”;
- d) la lettera b) del comma 70, che modifica il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) relativo al cambio di destinazione d'uso degli interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione, è sostituita dalla seguente:

“b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d'uso, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.”;

- e) la lettera a), del comma 81, che modifica il comma 110 dell'art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), relativo alla mancata ricollocazione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta, ancorché in fase di scioglimento e in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014, è abrogata;
- f) i commi 99 e 100, relativi alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche, sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento nonché per la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario, sono abrogati;
- g) i commi 101 e 102, relativi alla promozione della prevenzione della fibromialgia, sono abrogati;



- h) i commi da 107 a 110, relativi alla promozione di programmi di esercizio fisico quali strumenti a supporto della medicina preventiva e riabilitativa a favore di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili o a rischio di patologie, sono abrogati;
- i) al comma 120, che introduce gli articoli 31 *bis* e 31 *ter* della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) sono soppresse le seguenti parole: “e previa intesa con il Corpo dei carabinieri forestali”;
 - 2) sono soppresse le seguenti parole: “Art. 31 *ter* (*Prelievo di materiale litoide per uso personale*) 1. L’autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie e ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d’acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare. 2. Il comune trasmette annualmente copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli enti competenti per classe di corso d’acqua. 3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a 10 metri cubi, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.”;
- l) il comma 121, che introduce l’articolo 64 *bis* della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), relativo all’applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto, è abrogato;
- m) alla lettera a) del comma 135, che modifica l’articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 5, le parole: “e per ulteriori due volte” sono sostituite dalle seguenti: “e rinnovare l’autorizzazione per una volta”;
 - 2) al comma 6 le parole: “prorogabile due volte” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovabile una volta”;
 - 3) al comma 6 *ter*, dopo le parole: “di proroga” sono inserite le seguenti: “e di rinnovo”;
- n) i commi 146 e 147, relativi alla promozione di programmi di *screening* condotti sulla popolazione in materia di prevenzione e cura delle neoplasie polmonari, sono abrogati.



Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”)

1. Alla l.r. 7/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1 *bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Garante espleta le proprie funzioni e prerogative in favore di tutte le persone con disabilità che, pur non residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale, subiscono episodi discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, perpetrati all’interno del territorio regionale”;

b) il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall’articolo 5, comma 1, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”, il cui stanziamento, pari a euro 60.000,00, a decorrere dall’anno 2024, è derivante dalla riduzione:

a) per euro 50.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 10.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.



Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”)

1. Alla l.r. 20/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 3:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) negli altri casi di trasferimento della proprietà al termine del rapporto concessorio previsti dalla legislazione statale in materia;”;

2) la lettera c) è abrogata;

b) il comma 1 dell’articolo 11 è abrogato;

c) all’articolo 14:

1) la lettera a) del comma 5 è abrogata;

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5 *bis*. L’avvalimento delle capacità di altri soggetti ai fini della partecipazione alla gara è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 104 del d. lgs. 36/2023.”;

d) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 dopo le parole: “di miglioramento” sono inserite le seguenti: “della sicurezza infrastrutturale a tutela delle persone e del territorio”.



Art. 6

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 "Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)")

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2023 è sostituita dalla seguente:

“f) il riparto delle risorse trasferite dal bilancio statale e di quelle regionali destinate al finanziamento dei percorsi *ITS Academy*.”.



Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo alla salvaguardia del personale delle società controllate dalle province e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Abrogazione del comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a modifiche alla l.r. 17/2015)

1. All'articolo 9 della l.r. 17/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: “prorogabile per un periodo ulteriore di sette anni” sono soppresse;
 - b) al comma 4, le parole: “entro il periodo di vigenza dell’elenco di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 2026”;
 - c) al comma 5 le parole: “dai commi da 1 al 4” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 4”.
2. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 23/2023 è abrogata.



Art. 8

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare")

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 5/2024, le parole: "nei limiti delle prerogative riconosciute dalla presente legge e" sono soppresse.



CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 9

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 "Comitato regionale per i lavori pubblici" e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c *bis*) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o un suo delegato;"
- b) alla lettera c *ter*) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o un suo delegato;"
- c) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o un suo delegato."



Art. 10

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei", concernente le disposizioni relative al rapporto di fine concessione)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2023, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".



Art. 11

(Prime norme tecniche per l'edilizia scolastica)

1. Nelle more di una disciplina organica delle specifiche norme tecniche per l'edilizia scolastica previste dall'articolo 5, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 34 (Norme per l'edilizia scolastica) e in coerenza con il comma 3 dell'articolo stesso, nonché dal comma 7 dell'articolo 53 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione, le prime norme tecniche da applicare per il riadattamento di immobili da adibire a uso scolastico, per ogni ordine e grado di scuola.
2. La deliberazione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare:
 - a) definisce l'altezza minima necessaria per le varie tipologie di spazi, locali e servizi e il relativo rapporto aeroilluminante;
 - b) individua i locali in cui è possibile ricorrere all'illuminazione artificiale e ad impianti di ventilazione meccanica, secondo le indicazioni di cui alle norme UNI EN 16798-3 dell'8 marzo 2018 e UNI EN 16798-1 del 13 giugno 2019;
 - c) definisce i possibili utilizzi di locali interrati o seminterrati e le condizioni per gli stessi, in particolare in termini di aerazione, illuminazione e microclima;
 - d) individua i casi in cui i locali da destinare a scuola dell'infanzia devono essere posizionati ad un piano fuori terra, comunque non superiore al primo, a condizione che siano presenti, tra l'altro, accessi indipendenti dal piano strada.



CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE E TRANSIZIONE
ENERGETICA

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 54 è aggiunto il seguente:

“3 *bis*. Fermo restando quanto previsto alla lettera b) del comma 1, ai sensi dell’articolo 30, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono consentiti i frazionamenti di terreni e fabbricati per divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta, testamenti, nonché atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.”;

b) all’articolo 55, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3 *ter*, è aggiunto il seguente:

“3 *quater*. Per gli edifici abitativi esistenti, legittimi o legittimati, nelle zone di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e.6), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, sono consentite opere pertinenziali per la realizzazione di tettoie, balconi e porticati, nel limite massimo del 25 per cento della superficie coperta del fabbricato (SC).”;

2) al comma 4, le parole: “Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 3 *bis*, 3 *ter*, 3 *quater* e 7”;

3) al comma 5, le parole: “purché ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale” sono soppresse;

4) al comma 8, dopo le parole: “i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti” sono inserite le seguenti: “, i locali per la conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e punto vendita dei prodotti dell’azienda agricola, i relativi uffici per la gestione funzionale e amministrativa, ivi compreso l’archivio documentale, i locali oggetto degli interventi di cui al comma 4, dell’articolo 15, della legge regionale 2 novembre 2006, n.14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche.”;

c) all’articolo 57, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 *bis*. Le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e *bis*), e *ter*) ed e *quinquies*), possono essere conseguite tramite il PUA anche in maniera congiunta.”;

2) al comma 3, le parole: “I parametri” sono sostituite dalle seguenti: “Gli indici”;



3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3 *bis*. Al fine della riduzione del consumo di suolo, il recupero obbligatorio dei manufatti esistenti, di cui all’articolo 55, commi 1 e 9:

a) può essere effettuato anche su manufatti legittimamente realizzati o legittimati;

b) può prevedere l’autorizzazione al recupero, in deroga al lotto indicato nell’articolo 5, comma 5, mantenendo la ruralità attraverso la presentazione di un PUA, che può consentire anche il cambio di destinazione d’uso in abitazione rurale.”;

4) dopo la lettera d) del comma 5, è aggiunta la seguente:

“d *bis*) la predisposizione del documento preliminare della convenzione di cui al comma 8, riportante la sottoscrizione preventiva dei soggetti citati nel medesimo atto, l’attestazione di eventuali concedenti affittuari ad autorizzare le costruzioni richieste come da progetto e relativo PUA, i termini, le garanzie finanziarie e quanto altro previsto dall’articolo 76, e ad asservire i terreni concessi ai vincoli previsti dal presente articolo e di quelli richiamati nell’articolo 58.”;

5) dopo la lettera g *bis*) del comma 6, è aggiunta la seguente:

“g *ter*) alla verifica del rilascio della certificazione di IAP o CD per i soli PUA di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.”.



Art. 13

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo e successive modifiche)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 12/2016, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".



Art. 14

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura", relativo agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 4/2008, è inserito il seguente:

“1 *bis*. La superficie marina del sito riparato del Golfo di Gaeta, compresa tra la linea di costa e la linea di congiunzione tra il promontorio di Gaeta e Torre del Fico, non può essere interessata da concessioni a scopo di piscicoltura. Le concessioni demaniali marittime a scopo di mitilicoltura possono interessare la suddetta superficie marina per un massimo dell'1,54 per cento della superficie totale.”.



Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24:

1) al comma 2 dopo le parole: “di richiami di cattura” sono inserite le seguenti: “o di allevamento”;

2) al comma 4 dopo le parole: “vivo di cattura” sono inserite le seguenti: “o di allevamento” e la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

b) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:

“1) il consiglio direttivo composto da dodici membri;”.



Art. 16

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'Osservatorio faunistico-venatorio regionale" e successive modifiche)

1. Al numero 1 della lettera f) del comma 3 *bis* dell'articolo 4 della l.r. 4/2015, le parole: "erogata dai soggetti accreditati alla formazione presso la Regione e" sono soppresse.



Art. 17

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche)

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 8 della l.r. 1/2020, è inserito il seguente:

“14 *bis*. Qualora il comune risulti inerte o inadempiente nel rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi da 9 a 14, nonché nell'approvazione dei Piani di utilizzazione aziendale (PUA), di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999, la struttura regionale competente, accertata d'ufficio o su istanza di parte l'inerzia o l'inadempimento del comune, diffida quest'ultimo a provvedere entro e non oltre sessanta giorni ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo entro il medesimo termine. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui le motivazioni non risultino tali da giustificare l'inerzia o l'inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale esercita, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, i poteri sostitutivi, adottando i provvedimenti necessari o nominando un apposito commissario.”.



Art. 18

(Promozione del settore orto florovivaistico)

1. La Regione, nelle more di una disciplina regionale organica del settore orto florovivaistico, considerata la rilevanza e peculiarità dello stesso anche per lo sviluppo dell'economia locale, valorizza, in linea con i programmi di sviluppo rurale, la produzione orto florovivaistica nelle sue diverse tipologie e, in particolare, promuove la qualità e l'utilizzo dei prodotti del medesimo settore e della relativa filiera.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in conformità alla normativa europea e statale in materia e, in particolare, a quella in materia fitosanitaria, i prodotti del settore orto florovivaistico oggetto di commercializzazione, ricompresi nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) prodotti agricoli vivi;
- b) prodotti agricoli derivati;
- c) materiale da propagazione proveniente dalla propria azienda o da fornitori terzi;
- d) prodotti complementari all'attività principale.”.



Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 32/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell’articolo 4 è abrogato;

b) al comma 1 dell’articolo 8 *bis* le parole: “Il Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 e dall’articolo 11, il Presidente”;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente:

“2 *bis*. La Giunta regionale può determinare, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, i giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.”.



Art. 20

*(Disposizioni in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8
“Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento
di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici” e successive modifiche)*

1. Alla l.r. 8/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“c) le modalità di conferimento da parte degli enti gestori degli incarichi per le operazioni di verifica e sistemazione delle terre gravate dagli usi civici previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e successive modifiche e dai domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza, rotazione e incompatibilità;”;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Operazioni di istruttoria e verifica demaniale)

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva sono tenuti al riordino dei domini collettivi amministrati e a garantirne la certezza della natura giuridica attraverso lo svolgimento di operazioni di:

- a) istruttoria demaniale, che richiede valutazioni storico-giuridiche di accertamento della esistenza degli usi civici;
- b) verifica demaniale, che richiede un aggiornamento degli usi civici accertati.”;

c) l'articolo 9 *bis* è sostituito dal seguente:

“Art. 9 bis

(Affidamenti di incarichi per operazioni di istruttoria e verifica demaniale)

1. Per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto della rilevanza e della specificità delle operazioni da eseguire, l'incarico è affidato dalla struttura regionale competente in materia di usi civici ai professionisti iscritti nella seconda sezione storico-giuridica dell'albo regionale.



2. Le operazioni di istruttoria demaniale richieste dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, anche al fine di garantire le verifiche di conformità con la pianificazione paesaggistica e urbanistica, devono essere approvate anche dal comune territorialmente competente.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), l'incarico è affidato dagli enti gestori ai professionisti iscritti nella prima sezione tecnica-economica-territoriale dell'albo regionale.”.

2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 3 comma 2, lettera c), della l.r. 8/1986, come modificato dal presente articolo, adegua il regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 9 (Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici), al fine di disciplinare il conferimento degli incarichi da parte della Regione riguardanti le operazioni di istruttoria demaniale di cui all'articolo 9 *bis*, comma 1, della l.r. 8/1986. Fino all'adeguamento del r.r. 9/2018, il conferimento degli incarichi ai professionisti iscritti nella seconda sezione dell'albo regionale per lo svolgimento delle operazioni di istruttoria demaniale continua ad essere affidato dagli enti gestori degli usi civici.



Art. 21

(Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e all'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni in materia di bonifica e consorzi di bonifica, e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 50/1994 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

(Distacco, comando e trasferimento del personale dei consorzi)

1. I dipendenti dei consorzi di bonifica possono essere distaccati, comandati e trasferiti presso altri consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) dopo la parola: “bonifica” sono aggiunte le seguenti: “e la salvaguardia dei presidi locali”;
 - b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) la tutela dei livelli occupazionali del personale.”.



Art. 22

(Modifica della perimetrazione del Parco naturale di Veio)

1. La perimetrazione del Parco naturale di Veio, istituito con l'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è modificata secondo la planimetria in scala 1: 10.000 e la relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente legge.

2. Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all'approvazione del Piano dell'area naturale protetta ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. 29/1997 per le Zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale.

3. All'interno del perimetro del Parco è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, in conformità alla normativa vigente.



Art. 23

(Costituzione del Sistema di gestione Alta Tuscia Natura)

1. Per le aree naturali protette regionali, i monumenti naturali e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori dei Comuni di Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Latera, Valentano, Farnese e Ischia di Castro che, per caratteristiche geografiche e naturalistiche, presentano esigenze conservazionistiche omogenee, la Regione costituisce un sistema a gestione unitaria denominato Sistema di gestione Alta Tuscia Natura.
2. Il Sistema di gestione Alta Tuscia Natura persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) valorizzare il territorio e conseguire un'efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità;
 - b) attuare una gestione coordinata delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi nel Sistema di gestione Alta Tuscia Natura;
 - c) migliorare l'efficacia gestionale delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi nel Sistema di gestione Alta Tuscia Natura, individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;
 - d) garantire la fruizione consapevole e informata da parte dei cittadini delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi nel Sistema di gestione Alta Tuscia Natura;
 - e) favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
3. Restano ferme le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 1, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi di cui all'Allegato C alla presente legge.
4. Per la gestione del Sistema Alta Tuscia Natura è istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, l'Ente regionale pubblico dipendente Alta Tuscia Natura, di seguito denominato Ente di gestione Alta Tuscia Natura, che vi provvede secondo i criteri e le modalità di cui al Capo II, sezione I e al Capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fermo restando, relativamente ai siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 1, quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.



5. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, si applicano:
 - a) nelle aree naturali protette regionali ricomprese nel Sistema di gestione Alta Tuscia Natura, le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche per le zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale;
 - b) nei monumenti naturali ricompresi nel Sistema di gestione Alta Tuscia Natura, le misure di salvaguardia previste dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
 - c) nei siti Natura 2000 ricompresi nel Sistema di gestione Alta Tuscia Natura, le misure di conservazione previste dall'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per attribuire, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico relativo agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 1, all'Ente di gestione Alta Tuscia Natura.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, da lui delegato, convoca la comunità dell'Ente di gestione Alta Tuscia Natura ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e successive modifiche e attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge regionale.
8. Entro i successivi novanta giorni dalla convocazione di cui al comma 7, il Presidente della Regione provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del Presidente del consiglio direttivo dell'Ente di gestione Alta Tuscia Natura e alla costituzione, con proprio decreto, del predetto organo nonché al relativo insediamento.
9. Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla nomina, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del revisore dei conti unico dell'Ente di gestione Alta Tuscia Natura e, con le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del relativo direttore.



10. Entro tre mesi dalla data del decreto di costituzione di cui al comma 8, il consiglio direttivo dell'Ente di gestione Alta Tuscia Natura provvede alla redazione e adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente di gestione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 17 e 22 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
11. Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, dal Presidente del consiglio direttivo.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della l.r. 29/1997, nonché all'ulteriore normativa, statale o regionale, in materia di aree naturali protette.
13. Sono o restano abrogati:
 - a) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 della legge regionale 19 settembre 1983, n. 66 (Istituzione della riserva naturale di Monte Rufeno);
 - b) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 13 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 45 (Istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone).
14. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 24

(Istituzione dell'Albo delle imprese boschive della Regione Lazio)

1. È istituito l'Albo delle imprese boschive della Regione Lazio, di seguito denominato Albo, ai sensi dell'articolo 77, comma 5, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), in ottemperanza ai criteri definiti dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
2. L'Albo promuove la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della silvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nella formazione forestale nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.
3. L'Albo costituisce strumento di conoscenza, valorizzazione e promozione delle attività professionali delle imprese del settore forestale e, al tempo stesso, è elenco di riferimento per le imprese a cui può essere affidata la gestione di aree silvo-pastorali di proprietà oppure di possesso pubblico, all'interno del territorio della Regione.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i requisiti, le modalità e i criteri per l'iscrizione delle imprese forestali all'Albo.



Art. 25

(Trasferimento degli acquedotti di proprietà di Arsial)

1. Fatti salvi i trasferimenti già perfezionati e i relativi accordi già sottoscritti, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al trasferimento in proprietà degli acquedotti di propria competenza ai comuni interessati.
2. I comuni interessati dal trasferimento di cui al comma 1 perfezionano il trasferimento stesso con atti formali entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ai fini dell'acquisizione definitiva al proprio patrimonio e del successivo affidamento in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti. Qualora i comuni non provvedano nel termine previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto e secondo il procedimento previsto dall'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.



Art. 26

(Interventi per lo sviluppo di impianti fotovoltaici)

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e successive modifiche e del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successive modifiche, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico di cui al Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC), nonché favorire la produzione, la cessione e l'accumulo di energia proveniente da fonti rinnovabili, promuove, nel rispetto dei vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali e del patrimonio storico-artistico, l'installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo sui beni immobili di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
 - a) concede a terzi, a tempo determinato e a titolo oneroso, nel rispetto della normativa in materia di evidenza pubblica, il diritto di superficie di cui all'articolo 952 del codice civile su coperture e pertinenze di beni immobili di sua proprietà e degli enti pubblici da essa dipendenti che risultino idonei e pienamente disponibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo, anche in un'ottica di recupero di significative risorse finanziarie dai propri beni immobili;
 - b) promuove, nel rispetto della normativa in materia di evidenza pubblica, attraverso gli organi di amministrazione delle società da essa controllate, la concessione a terzi, a tempo determinato e a titolo oneroso, del diritto di superficie di cui all'articolo 952 del codice civile su coperture e pertinenze di beni immobili di proprietà delle stesse, che risultino idonei e pienamente disponibili, per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.
3. Gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo realizzati sulle superfici e pertinenze di cui al comma 2, lettera a); sono utilizzati per la produzione di energia elettrica destinata alla cessione diretta o indiretta a terzi a titolo oneroso o all'autoconsumo.



4. La durata della cessione a terzi del diritto di superficie di cui al comma 2, lettera a), non può eccedere la vita utile dell'impianto fotovoltaico e comunque avere una durata superiore a venticinque anni.
5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di demanio e patrimonio, disciplina i criteri per l'identificazione delle superfici che possono essere utilizzate per la cessione a terzi del diritto di superficie, tenuto conto:
 - a) delle caratteristiche tecnologiche degli impianti fotovoltaici, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
 - b) delle caratteristiche paesaggistiche, storiche ed artistiche delle zone in cui si trovano gli immobili di cui al comma 2, lettera a).
6. La struttura della Giunta regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base dei criteri di cui al comma 5, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, procede alla ricognizione delle coperture e delle pertinenze degli immobili di cui al comma 2, lettera a) che possono essere oggetto di cessione a terzi del diritto di superficie per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 27

(Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche”. Abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV” e successive modifiche)

1. Alle procedure autorizzative relative alla costruzione e all’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, si applicano le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 121:

1) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

2) dopo la lettera c) del comma 2, è aggiunta la seguente:

“c *bis*) l’autorizzazione unica relativa alla costruzione, all’esercizio e alla modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, di media e alta tensione fino a 220.000 Volt, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi del paragrafo 2 dell’Allegato al d.m. 20 ottobre 2022, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 122, comma 1, lettera b), numero 7 *bis*.”;

b) dopo il numero 7) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 122, è aggiunto il seguente:

“7 *bis*) il ricevimento della Denuncia di Inizio Lavori (DIL) nonché dell’autocertificazione per la costruzione ed esercizio delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’Allegato al d.m. 20 ottobre 2022.”.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta linee di indirizzo nei confronti dei comuni al fine di supportare i medesimi nell’adeguamento alle disposizioni di semplificazione dei procedimenti autorizzativi disciplinati dai paragrafi 3 e 4 delle Linee guida nazionali.

4. La legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV) e successive modifiche, è abrogata.



Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 3/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2:

1) alla lettera f), le parole: “risorse geotermiche” sono sostituite dalle seguenti: “gli utilizzi di risorse geotermiche di interesse locale”;

2) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

“s) impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso: impianti definiti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche, muniti di scambiatori termici interrati, finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno, comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo e sotto l’edificio, sia orizzontali che verticali, nonché le loro connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e regolazione, incluse le pompe di calore o i dispositivi di scambio termico, posti nel locale tecnico dell’edificio servito;”;

3) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t) sonda geotermica: dispositivo tecnologico, facente parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera s), progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido termovettore di cui alla lettera cc) in esso circolante e il terreno con cui il dispositivo stesso è in contatto. Le sonde geotermiche sono distinte in:

1) sonde geotermiche orizzontali: dispositivi installati all’interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale;

2) sonde geotermiche verticali: dispositivi installati all’interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno;”;

4) dopo la lettera z), sono aggiunte le seguenti:

“z bis) impianto a pompa di calore geotermica: impianto tecnologico in cui è presente almeno una pompa di calore geotermica, così come definita alla lettera ee). Sono assimilati a tale tipologia di impianti quelli in cui, in alternativa alla pompa di calore, sono presenti scambiatori di calore in sola modalità *free-cooling* o *free-heating* geotermici;

z ter) potenza termica: potenza termica nominale della pompa di calore geotermica installata nell’impianto, erogata alle condizioni di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto, quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le pompe di calore elettriche a compressione di vapore;



z. *quater*) fluido termovettore: fluido circolante nell'impianto a circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore;

z. *quinques*) test di risposta termica o TRT: prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà di scambio termico nel sottosuolo, necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche;

z. *sexies*) pompa di calore geotermica: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffrescamento dell'edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata;

z. *septies*) procedura abilitativa semplificata o PAS: procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.) e successive modifiche;

z. *octies*) registro impianti geotermici: banca dati informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e quelli di carattere ambientale relativi agli impianti geotermici.”;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2022, n. 378”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 *bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche e all'articolo 826 del codice civile.”;

c) il comma 3 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:

“3. L'installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 22/2010:

a) è considerata attività a edilizia libera ed è realizzata previa comunicazione al comune competente, ai sensi dei paragrafi 11 e 12 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7, per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1) siano realizzati per gli edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

2) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto e in ogni caso inferiore a 50 kilowatt;



3) siano costituiti da sonde geotermiche che si estendono orizzontalmente, verticalmente, o in entrambe le direzioni, con estensione, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;

b) è autorizzata mediante Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

1) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;

2) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW;"

c) è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) da presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, per gli altri impianti non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).";

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, le parole: "è tenuto a registrare presso il RIG, prima dell'avvio dei lavori, il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "è tenuto a registrare e inserire nel RIG i dati di progetto relativi alla realizzazione dell'impianto entro trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori, nonché a inserire i dati di collaudo nel registro medesimo entro trenta giorni successivi alla data di fine lavori";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2 *bis*. La Regione effettua, mediante il RIG, il monitoraggio annuale sulla diffusione degli impianti di produzione di calore, di energia, o di entrambi i precedenti da risorsa geotermica, comunicandone l'esito al Ministero competente, ai fini della determinazione dell'energia rinnovabile prodotta.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 *bis*. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono, altresì, definite le modalità per l'esercizio dei controlli a campione relativamente al rispetto, da parte del proprietario dell'impianto, degli adempimenti previsti dalla presente legge, al fine di verificare la rispondenza tra i dati inseriti nel RIG e gli impianti effettivamente realizzati.";

e) la lettera c), del comma 1, dell'articolo 9, è sostituita dalla seguente:

"c) le caratteristiche del RIG, le relative modalità di registrazione e gestione, nonché le modalità per l'esercizio dei controlli a campione, di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 4 *bis*, ivi comprese le modalità di registrazione di cui all'articolo 10;"

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale di cui all'articolo 9 della l.r. 3/2016, alle disposizioni di cui al comma 1.



CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 29

(Modifica all'articolo 32 bis della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e successive modifiche, relativo agli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 *bis* della l.r. 11/2016, è aggiunto il seguente:

“4 *bis*. Gli enti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione e pubblicano sui propri siti istituzionali le liste d'attesa anonimizzate, relative all'accesso alle strutture e ai servizi di cui al presente articolo.”.



Art. 30

(Modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico” e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 26/2002 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

(Applicazione dell’articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, della l. 362/1991, come modificate dall’articolo 1, comma 157, lettera c), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), si applicano anche alle sedi farmaceutiche assegnate ai vincitori del concorso pubblico straordinario di cui alla determinazione dirigenziale del 18 ottobre 2012, n. B07698 (Approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio) e, qualora i titolari optino per una gestione di tipo societario, è possibile procedere alla nomina di un direttore generale esterno alla compagine sociale.”.



Art. 31

(Processo di confezionamento dei medicinali industriali)

1. La Regione, in armonia con i principi di appropriatezza, economicità ed efficientamento della rete di cui all'articolo 1, comma 462, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), favorisce lo sviluppo di servizi a valenza sociosanitaria erogati dalle farmacie del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si intende migliorare l'aderenza alle terapie per malati cronici con l'allestimento di medicinali personalizzati per ogni assistito in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
3. La Giunta regionale, tenuto eventualmente conto degli esiti del tavolo di lavoro di cui alla determinazione dirigenziale del 23 giugno 2022, n. G08152 (Istituzione gruppo di lavoro regionale per la definizione di un documento regionale per l'allestimento di confezionamenti personalizzati di medicinali per migliorare l'aderenza terapeutica dei pazienti cronici), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di salute, definisce:
 - a) le modalità attraverso le quali le farmacie, previa comunicazione alle Aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti, possono aderire al miglioramento dell'aderenza alle terapie dei malati cronici;
 - b) le procedure finalizzate alla realizzazione del processo di sconfezionamento e riconfezionamento di medicinali industriali da parte del farmacista, in dosi personalizzate, secondo quanto prescritto dal medico curante.



Art. 32
(Riutilizzo dei farmaci)

1. La Regione, in armonia con gli articoli 32 della Costituzione e 7 dello Statuto, ai fini della tutela della salute, del contenimento della spesa farmaceutica regionale e del potenziamento dello smaltimento di rifiuti speciali, promuove ogni iniziativa volta a favorire il reimpiego, il recupero e la donazione di farmaci inutilizzati e in corso di validità, in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modifiche, garantendone qualità, sicurezza ed efficienza originarie.
2. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351 della l. 244/2007, sono oggetto di riutilizzo:
 - a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), per un loro congiunto dagli enti del servizio sanitario regionale, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o da organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione, dagli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106) che prevedano nei loro statuti le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili dai soggetti di cui al precedente periodo qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda sanitaria o all'IPAB o all'organizzazione non lucrativa;
 - b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni ed enti di cui alla lettera a) perché provvedano direttamente al loro riutilizzo;



- c) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni ed enti di cui alla lettera a).
3. Ai fini del riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b), si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352, della l. 244/2007.
4. La Giunta regionale, sentite le aziende sanitarie, i rappresentanti delle RSA, delle IPAB, nonché le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2, lettera a), previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità e politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione:
- a) definisce puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione;
 - b) definisce puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni e i soggetti beneficiari della donazione dei medicinali;
 - c) individua le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dopo la presa in carico di cui all'articolo 2, comma 352, della l. 244/2007, e le modalità per la loro registrazione e custodia;
 - d) individua il soggetto competente alle verifiche obbligatorie sui medicinali idonei alla donazione e le modalità per la loro presa in carico, registrazione, custodia e redistribuzione presso i soggetti beneficiari;
 - e) dispone che le aziende sanitarie individuino, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;
 - f) promuove campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica;
 - g) definisce le modalità attraverso le quali la Regione stipula convenzioni e accordi con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), per la realizzazione delle finalità della presente legge.



5. Le aziende sanitarie esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia degli stessi.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende sanitarie elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità recuperate, restituite e donate ed alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell'ambito del territorio di competenza, e la trasmettono alla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalle note di farmacovigilanza di cui al comma 6 e predisponde una relazione sui risultati dell'attività regionale di recupero, restituzione e donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità, da presentare annualmente alla commissione consiliare competente in materia di sanità e politiche sociali.



Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 8, è aggiunto il seguente:

“1 *bis*. Per le tipologie di strutture di cui al comma 1, lettera b), c) e d), che accolgono prevalentemente persone anziane autosufficienti o con basso bisogno assistenziale, la Giunta regionale, ove necessario, prevede ulteriori requisiti strutturali e organizzativi integrativi, rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11, in relazione anche all'utilizzo di adattamenti della struttura alle esigenze degli ospiti, con soluzioni domotiche e tecnologiche che riguardano la loro sicurezza e autonomia e favoriscono la continuità delle relazioni personali.”;

b) al comma 1 dell'articolo 13:

1) alla lettera a) dopo le parole: “determinato il provvedimento” sono inserite le seguenti: “nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00”;

2) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00”.



Art. 34

(Disposizioni relative alla gestione del debito dei distretti sociosanitari)

1. Le riduzioni imputate ai comuni capofila dei distretti sociosanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 47, commi 8 e 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la parte concernente le voci di spesa riguardanti gli interventi e i servizi sociali erogati dal distretto sociosanitario, costituiscono un debito strutturale del distretto medesimo.

2. Su proposta dei comuni capofila dei distretti sociosanitari, gli organismi di indirizzo e programmazione di cui all'articolo 44, commi 1 e 2, della l.r. 11/2016, approvano il valore complessivo del debito, di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle quote che i comuni componenti il distretto sociosanitario, per la parte di loro spettanza, rimborsano al comune capofila.



Art. 35

(Disposizioni relative alla gestione delle risorse erogate ai distretti sociosanitari)

1. Per gli anni 2024 e 2025, le risorse già erogate dalla Regione ai distretti sociosanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e ricognite ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), non oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 31 dicembre 2023, sono utilizzate dai distretti medesimi, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione e previa adozione di apposito provvedimento degli organismi di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 44 della l.r. 11/2016, per il rafforzamento dei servizi e degli interventi inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali.

2. Le risorse di cui al comma 1, qualora non utilizzate entro il 31 dicembre 2025, costituiscono un anticipo della quota delle risorse regionali da erogare nell'anno 2026, ai sensi dall'articolo 64, comma 4 *bis*, della l.r. 11/2016.



Art. 36

(Disposizioni relative all'utilizzo delle risorse del fondo regionale per il rincaro di energia da parte dei distretti sociosanitari)

1. Le risorse del "Fondo regionale per il rincaro di energia di cui all'articolo 9, commi da 163 a 165 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie), che, a seguito dell'espletamento delle procedure finalizzate all'erogazione dei relativi contributi alle famiglie, ancora residuano agli enti capofila dei distretti sociosanitari, di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, possono essere utilizzate dagli enti medesimi per sostenere l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali, nell'ambito dei rispettivi piani sociali di zona distrettuali.

2. Gli enti capofila dei distretti sociosanitari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle risorse del comma 1, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 *bis*, della l.r. 11/2016.



Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: “, di cui uno con funzioni di Presidente della Consulta,” sono soppresse;
- b) al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole: “con apposito regolamento.” sono inserite le seguenti: “I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente.”.



Art. 38

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 *bis* dell’articolo 9, dopo le parole: “con unico provvedimento” sono inserite le seguenti: “del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute”;
- b) al comma 1 dell’articolo 10, la parola: “annuale” è sostituita dalla seguente: “triennale”.



CAPO V
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, CINEMA, SPORT E SVILUPPO SOCIO-
ECONOMICO DEL TERRITORIO**

Art. 39

(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 5/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 8, è inserito il seguente:

“2 *bis*. Le risorse destinate a *Film Commission* e a *Fondazione Cinema*, che il piano di cui all’articolo 11 destina a specifiche progettualità, sono erogate dalla Regione a seguito della presentazione di specifica rendicontazione da parte delle medesime Fondazioni.”;

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11, è inserita la seguente:

“a *bis*) l’individuazione delle risorse da destinare a *Film Commission* e a *Fondazione Cinema*, indicando quelle finalizzate a specifiche progettualità presentate dalle medesime Fondazioni;”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, relative all’individuazione delle risorse destinate a specifiche progettualità e alla rendicontazione, si applicano a decorrere dall’adozione del Piano annuale degli interventi di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2020, relativo all’annualità 2025.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 40

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 *bis*, dell’articolo 7, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “Le risorse che il piano di cui all’articolo 14 destina a specifiche progettualità sono erogate dalla Regione a seguito della presentazione di apposita rendicontazione da parte delle associazioni e delle fondazioni.”;
- b) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 14, dopo le parole: “di cui all’articolo 7” sono aggiunte le seguenti: “, individuando quelle finalizzate a specifiche progettualità presentate dai medesimi enti”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dall’adozione del Programma operativo annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della l.r. 15/2014, relativo all’annualità 2025.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 41

(Modifica all'articolo 7 alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo alla valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 23/2023 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di cultura e di lavori pubblici, è autorizzata ad approvare, previo parere della commissione consiliare competente, un piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio, al fine di realizzare interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico degli immobili di proprietà di enti pubblici o privati, con un tetto massimo di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per ciascun intervento nell'ambito del medesimo territorio comunale, con possibilità di acquisto delle strutture interessate da parte dei comuni.”.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art 42

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, relativo alla tipologia delle strutture ricettive)

1. Al comma 4 *bis* dell'articolo 23 della l.r. 13/2007 la parola: "sessantamila" è sostituita dalla seguente: "sessantacinquemila".



Art. 43

(Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 "Testo unico del commercio", concernente le disposizioni relative ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)

1. Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 22/2019, le parole: "otto volte" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei giorni".



Art. 44

(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche”)

1. Alla l.r. 1/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2:

1) alla lettera a) dopo le parole: “settanta anni”, sono aggiunte le seguenti: “o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione”;

2) alla lettera c) dopo le parole: “da almeno cinquanta anni”, sono inserite le seguenti: “o trenta anni nel caso delle città di fondazione”;

3) alla lettera d) dopo le parole: “da almeno cinquanta anni”, sono inserite le seguenti: “o trenta anni nel caso delle città di fondazione”;

b) all’articolo 6:

1) al comma 1 dopo le parole: “da almeno settanta anni”, sono inserite le seguenti: “o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione”;

2) al comma 2 dopo le parole: “da almeno cinquanta anni”, sono inserite le seguenti: “o trenta anni nel caso delle città di fondazione”.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche”), alle modifiche introdotte dalla presente legge.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 45

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 "Disposizioni per promuovere il settore della moda", relativo al Tavolo intersettoriale regionale della moda)

1. All'articolo 5 della l.r. 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "di proposta e coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "consultiva e di coordinamento";

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5 bis. La consultazione di cui al comma 1 può svolgersi anche in modalità telematica e il Tavolo ha cinque giorni lavorativi dalla convocazione per trasmettere alla direzione regionale competente le proprie osservazioni, decorsi i quali la consultazione si intende conclusa."



Art. 46

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”)

1. Alla l.r. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8:

1) alla rubrica le parole “*Commissione regionale consultiva per le attività estrattive*”, sono soppresse;

2) i commi dall'1 al 9 sono abrogati;

3) al comma 10 le parole: “, anche presso la sede della CRC” sono soppresse;

b) al comma 4 dell'articolo 9, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;

c) il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato;

d) al comma 6 *bis* dell'articolo 12, le parole: “, dopo aver acquisito il parere della CRC,” sono soppresse;

e) al comma 1 dell'articolo 17, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;

f) al comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole: “relativo rilascio.” sono inserite le seguenti: “La cessione può essere frazionata in un massimo di tre lotti.”;

g) al comma 3 dell'articolo 24, le parole: “in caso di gravi o reiterate inosservanze” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di gravi e reiterate inosservanze commesse nell'ultimo triennio”;

h) al comma 1 dell'articolo 29, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;

i) all'articolo 30, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: “previo parere della CRC e” sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;

3) al comma 5 bis, le parole: “, dopo aver acquisito il parere della CRC,” sono soppresse;

l) al comma 3 dell'articolo 31, le parole: “, previo parere della CRC” sono soppresse;

m) dopo il comma 4 *bis* dell'articolo 34, è inserito il seguente:

“4 *ter*. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rinnovate, previa valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, per motivate esigenze socio-economiche produttive, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. Le procedure per il rinnovo sono stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7.”;

n) al comma 1 dell'articolo 35, le parole: “la CRC ha espresso parere favorevole e” sono soppresse;



o) l'articolo 36 è abrogato.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche") alle modifiche introdotte dalla presente legge.



Art. 47

(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 “Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 90/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: “, previo parere della commissione di cui all'articolo 40 della presente legge” sono soppresse;
- b) al comma 1 dell'articolo 12, le parole: “, previo parere della commissione di cui all'articolo 40” sono soppresse;
- c) all'articolo 23, le parole da: “Gli importi dovuti” a: “scadenza annua.” sono sostituite dalle seguenti: “L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno e i concessionari sono tenuti a inviare alla struttura regionale competente in materia, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.”;
- d) al comma 2 dell'articolo 27, le parole: “sentita la commissione di cui all'articolo 40” sono soppresse;
- e) gli articoli 40, 41, 42, 42 *bis* e 43 sono abrogati;
- f) al comma 3 dell'articolo 44, le parole “, nonché alle spese per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 43 della legge stessa,” sono soppresse.



Art. 48

(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 *ter* dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

“5 *quater*. Le autorizzazioni amministrative di cui ai commi 4, 5 *bis* e 5 *ter* hanno durata di otto anni e sono rinnovabili. Ad ogni scadenza l’amministrazione competente procede, su istanza dell’interessato, al rinnovo, previa verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi, per il rilascio dell’autorizzazione. La decadenza delle predette autorizzazioni amministrative può essere disposta esclusivamente in caso di accertamento della sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi.

5 *quinquies*. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 5 *quater*, le amministrazioni competenti procedono ad adeguare la durata delle autorizzazioni amministrative, ivi comprese quelle senza scadenza, alla durata di otto anni.”;

b) la lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:

“i) le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni dei servizi di granturismo e commerciali regionali e provinciali di cui all’articolo 4 comma 5 *quater* promuovendo, ove necessario, l’intesa con le altre province, fatte salve le funzioni attribuite a Roma Capitale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a);”;

c) il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: “le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni dei servizi di granturismo e commerciali esercitate nel territorio comunale di cui all’articolo 4, comma 5 *quater*, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare regionale competente;”.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare regionale competente, procede, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle deliberazioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g *bis*), e all’articolo 10 comma 2, lettera a). Nelle more della revisione di cui al precedente periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2022, n. 80 (Criteri generali su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di “servizi di linea commerciali”, di “servizi di linea di gran turismo” e di “servizi di linea speciali” ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 30/1998) non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Gli enti locali che abbiano già adottato i regolamenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo procedono ad adeguarli alla presente legge.



Art. 49

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche)

1. All'articolo 7 della l.r. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 32 le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025";
- b) al comma 33 le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025";
- c) al comma 35 le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025".



Art. 50

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993 n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche”)

1. Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 18:

1) al comma 1 le parole: “, mediante apposita domanda da redigersi su carta legale e sulla base dello schema all’uopo predisposto dalla Regione” sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: “il 31 gennaio di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “almeno sessanta giorni prima della data della sessione d’esame individuata”;

3) il comma 3 è abrogato;

b) all’articolo 21:

1) al comma 1, la parola: “marzo” è sostituita dalla seguente: “gennaio”;

2) al comma 2 le parole: “due sessioni di esame che, di norma, saranno effettuate nei mesi di maggio e di novembre” sono sostituite dalle seguenti: “quattro sessioni d’esame all’anno”, e le parole: “sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio” sono sostituite dalle seguenti: “sui siti istituzionali delle province e delle camere di commercio competenti”;

3) al comma 4 le parole: “inviata agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati” sono sostituite dalle seguenti: “pubblicata sul sito istituzionale della camera di commercio competente almeno quindici giorni prima della data di esame”;

4) il comma 6 è abrogato.



CAPO VI
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI LEGGI REGIONALI VARIE

Art. 51

(Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti:

“Art. 11 bis

(Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità, la lotta all’usura e alla corruzione)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità, la lotta all’usura e alla corruzione, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici e di supporto per le attività della Regione, in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali contro la criminalità, per la legalità e per la lotta all’usura e alla corruzione, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore.
2. L’Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi strategici definiti annualmente dal Presidente della Regione. Su richiesta del Presidente della Regione e della commissione consiliare competente svolge iniziative, approfondimenti, seminari e convegni.
3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
 - a) tre componenti, scelti dal Presidente della Regione, tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente, previa audizione presso la commissione consiliare competente;
 - b) un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia (DIA);
 - c) un rappresentante del Comando Legione Carabinieri;
 - d) un rappresentante del Comando regionale della Guardia di Finanza;
 - e) un rappresentante della Polizia di Stato;
 - f) un rappresentante della sicurezza penitenziaria, designato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP);



- g) un rappresentante delle Polizie Locali del Lazio, designato dal Presidente della Regione;
 - h) il Prefetto o altro rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;
 - i) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di criticità sociali;
 - l) un rappresentante dei Confidi scelti tra quelli iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 13;
 - m) un rappresentante dell'Ufficio Unità informazioni finanziarie (UIF) della Banca d'Italia;
 - n) un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.
4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), f), h) e n), sono nominati previa intesa con l'amministrazione di appartenenza.
5. Alle riunioni dell'Osservatorio può partecipare, di diritto, il Presidente della Regione e, su invito, un rappresentante della Direzione distrettuale antimafia e l'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.
6. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
- a) predispone, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individua le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma Capitale, ed evidenzia in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
 - b) elabora uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;
 - c) monitora la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge;
 - d) raccoglie, elabora e analizza con ogni mezzo i dati, anche non strutturati, relativi ai casi di usura, monitorando le tendenze e l'evoluzione del fenomeno anche con la collaborazione di istituti di credito, associazioni di categoria, ordini professionali e sindacati al fine di pervenire a informazioni dettagliate ed aggiornate;
 - e) promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione per educare i cittadini sui rischi associati all'usura. Organizza convegni, seminari, *workshop* e distribuisce materiali per informare e formare la popolazione, mettendo in luce le strategie di prevenzione e le misure di supporto disponibili;
 - f) collabora con enti locali, forze dell'ordine e organizzazioni della società civile per creare una rete di supporto e monitoraggio continuo del fenomeno dell'usura, finalizzato a intervento tempestivo e coordinato;
 - g) propone al Presidente della Regione:



- 1) la creazione di fondi speciali e di emergenza per supportare le vittime e potenziali vittime di usura in momenti in cui l'economia locale per motivazioni contingenti è più vulnerabile. Questi fondi possono fornire assistenza finanziaria immediata alle persone e alle imprese che stanno cercando di uscire dal circolo vizioso dell'usura o del sovraindebitamento;
 - 2) modifiche alla legislazione regionale in tema di prevenzione della criminalità, finalizzate a rafforzare la lotta contro l'usura;
- h) promuove iniziative globali per la specifica attività, anche a livello internazionale, per lo scambio di informazioni sui mezzi innovativi e sulle migliori procedure di prevenzione e contrasto della criminalità e dell'usura, sensibilizzando l'attivismo civico e il coinvolgimento della comunità nel particolare settore;
- i) organizza *workshop* e seminari aperti al pubblico per l'educazione sui principi di base delle leggi contro la corruzione, nonché per la necessaria informazione sugli strumenti disponibili per denunciare e contrastare il fenomeno, sensibilizzando sui rischi e le conseguenze dello stesso;
- l) predispone e offre programmi di formazione per funzionari pubblici, aziende e cittadini sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza;
- m) promuove e gestisce convegni, studi e manifestazioni in materia di criminalità, legalità, usura e corruzione formulando, altresì, in tutte le materie di propria competenza, osservazioni e pareri su progetti di legge, sia su richiesta che di propria iniziativa;
- n) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con qualsiasi ente pubblico o privato, al fine di confluire i flussi informativi necessari all'acquisizione dei dati utilizzabili per le analisi previste dal presente articolo;
- o) acquisisce i dati non stabilizzati ma utilizzabili, per valutazioni speditive di tendenza, attagliate alla realtà in atto, utilizzando le più avanzate tecnologie e costituisce, se ritenuto necessario, specifiche banche dati.
7. Il Presidente dell'Osservatorio può presiedere tavoli tecnici, comitati, consulte nelle materie di competenza dell'Osservatorio.
 8. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i sessanta giorni entro i quali il Presidente della Regione deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della normativa vigente.
 9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo onorifico, salvo eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle relative sedute, nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali, a cui si provvederà nei limiti delle risorse iscritte in bilancio.
 10. Il Presidente della Regione mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature, automezzi (un'autovettura a guida libera) e personale per lo svolgimento delle relative funzioni e dei compiti.



11. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione pubblica nella sezione del proprio sito istituzionale dedicata all'Osservatorio, le spese che la Regione ha sostenuto per il suo funzionamento unitamente alla relazione di cui al comma 12.
12. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di criminalità, legalità, usura e corruzione, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso e presenta alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 11 ter

(Giornata regionale per la prevenzione dell'usura e contro il gioco d'azzardo. Premio regionale per la prevenzione e la solidarietà)

1. È istituita la Giornata regionale per la prevenzione dell'usura e contro il gioco d'azzardo, di seguito denominata Giornata, da celebrarsi ogni anno tra settembre e giugno, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, comprese organizzazioni non governative, istituti di ricerca, istituzioni educative e altre soggetti che desiderano contribuire alla promozione della salute mentale e al contrasto delle pratiche abusive, al fine di promuovere la consapevolezza e sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle conseguenze negative dell'usura e del gioco d'azzardo sul territorio regionale.
2. Nel corso della Giornata sono organizzati eventi educativi, conferenze, *workshop* e campagne informative. Le attività possono coinvolgere esperti del settore, associazioni, situazioni pubbliche e private, nonché il volontariato, al fine di diffondere conoscenze e offrire sostegno concreto a chi è in difficoltà a causa dell'usura o della dipendenza dal gioco d'azzardo.
3. È istituito il Premio regionale per la prevenzione e la solidarietà, che è conferito, nel corso della Giornata, a persone, gruppi o istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione della prevenzione dell'usura e della lotta al gioco d'azzardo patologico. Il Premio è proposto dal Presidente del Tavolo di cui all'articolo 15 e conferito dal Presidente della Regione.

Art. 11 quater

(Premio "Legalità contro tutte le mafie")

1. È istituito il Premio regionale "Legalità contro tutte le mafie" che viene conferito annualmente dal Presidente della Regione, su proposta del Presidente dell'Osservatorio, a personalità o istituzioni che si sono distinte nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata.”;

b) all'articolo 15:



1) al comma 1, le parole “Presidente della Regione o dall’Assessore delegato” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente dell’Osservatorio”;

2) al comma 2, dopo le parole: “Sono componenti del tavolo” sono inserite le seguenti: “i tre componenti dell’Osservatorio appartenenti alla Legione dei Carabinieri, al Comando della Guardia di finanza e alla Polizia di Stato di cui all’articolo 11 *bis*, comma 3, lettere c), d) ed e)” e le parole: “due volte l’anno” sono sostituite dalle seguenti: “una volta ogni due mesi”;

c) all’articolo 23:

1) al comma 1, le parole: “all’articolo 12, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 11 *bis*, 11 *ter*, 11 *quater*”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri derivanti dagli articoli 11 *bis*, 11 *ter*, 11 *quater*, si provvede con le risorse iscritte al bilancio regionale 2024-2026 nella voce di spesa di cui al programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”. Agli eventuali oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio, si provvede a valere sulla voce di spesa iscritta nel programma 1 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026.”.

2. Alla l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1 *ter*, 8 e 8 *bis* sono abrogati;

b) all’articolo 10:

1) al comma 1, le parole: “con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8”, sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato.

3. Le attività dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2001, cessano a seguito della costituzione dell’Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, per la legalità, per la lotta all’usura e alla corruzione previsto dall’articolo 11 *bis* della l.r. 14/2015, come inserito dalla presente legge.



Art. 52

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione e successive modifiche, relativo a ulteriori riduzioni della spesa regionale)

1. Al comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 4/2013, le parole da: "solo per" a: "Regione Lazio," sono soppresse.



Art. 53

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti)

1. All'articolo 3 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 153 è aggiunta la seguente:

“a *bis*) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) dopo il comma 153 sono inseriti i seguenti:

“153 *bis*. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti sono esentati dalla quota di compartecipazione ai finanziamenti relativi ai progetti imputabili a spese di parte corrente concessi dalla Regione.

153 *ter*. Nelle procedure di finanziamento relative a progetti presentati dai comuni, volti alla valorizzazione di eventi culturali, anche gestiti da società in house della Regione, non sono previste limitazioni in base alle fasce di popolazione.”.



CAPO VII
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 54
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.





Allegato B

Relazione descrittiva dell'ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio.

L'area interessata dall'ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio riguarda esclusivamente località del Comune di Magliano Romano. Essa ha una superficie di circa 602 ettari ed è in diretta continuità con il territorio del Parco di Veio.

L'ampliamento consta di due aree:

Area 1

L'ampliamento del perimetro del Parco naturale di Veio si individua, partendo da ovest e muovendosi in senso antiorario, in prossimità del Fontanile Botte, dove il confine si pone in aderenza all'attuale limite del Parco e, attraverso località Marcianello e Monte Maggiore, arriva fino alla SP Campagnanese.

Da qui, il confine prosegue coincidendo con la citata Strada Provinciale, in aderenza all'attuale confine del Parco, fino al punto di unione tra i confini comunali di Magliano Romano, Castelnuovo di Porto e Morlupo.

Il confine si sposta in direzione nord-est e coincide con il confine comunale tra Magliano Romano e Morlupo, per poi combaciare con l'alveo del Fosso Passetto Morlupo, fino a località Valle le Piane, e proseguire in direzione sud, arrivando a località Ara Nova, per poi dirigersi verso ovest, seguendo la strada Comunale della Stazione fino al Fontanile Pierta.

Da questo punto, il confine coincide con l'alveo del Fosso della Cornoca, che più a monte verso nord prende il nome di Fosso Attici. Segue successivamente, attraverso l'impluvio, fino a monte Sassone per attestarsi, per un breve tratto, sulla SP Magliano Romano.

Da qui, prima in direzione ovest, poi in direzione nord, attestandosi per un tratto in coincidenza dell'alveo del Fosso delle Pastinelle, arriva fino alla località in prossimità del già citato Fontanile Botte, dove si ricongiunge per chiudere il perimetro.

Area 2

L'ampliamento del perimetro del Parco naturale di Veio, in aderenza al confine del Parco, che coincide con l'alveo del Fosso di Ruinasse, muovendosi in senso antiorario verso est, ricomprende Prato Caselle, costeggiando la strada comunale di Caselle, per piegare poi verso nord seguendo il fosso delle Valli, sino all'incrocio con la Strada Comunale della Mola, in prossimità del centro storico di Magliano Romano, che in ogni caso resta escluso dall'ampliamento. Da lì prosegue verso est, seguendo il confine della strada Comunale di Cavola Giorgi, che segue nel tratto che si dirige verso ovest, in prossimità della località Costa Grigia, per poi piegare verso sud, sino ad arrivare nuovamente a incrociare il fosso di Ruinasse, dove si ricongiunge per chiudere il perimetro, ricomprendendo parzialmente al suo interno le località S. Donato, Prato Caselle e Costa Grigia.



**Elenco delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000
ricompresi nel Sistema di gestione Alta Tuscia Natura**

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>COMUNI</i>	<i>ATTO DI RIFERIMENTO</i>
Riserva naturale regionale	Monte Rufeno	Acquapendente	L.R. 19 settembre 1983, n. 66
Riserva naturale regionale	Selva del Lamone	Farnese	L.R. 12 settembre 1994, n. 45
Monumento naturale	Bosco del Sasseto	Acquapendente	D.P.R.L. 11 maggio 2006, n. 167
ZPS/ZSC	Caldera di Latera	Latera, Valentano	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016
ZSC	Lago di Mezzano	Valentano	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016
ZSC	Selva del Lamone	Farnese	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016
ZSC	Il Crostoletto	Ischia di Castro	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016
ZSC	Monti di Castro	Ischia di Castro	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016
ZSC	Medio corso del Fiume Paglia	Acquapendente	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016
ZSC	Bosco del Sasseto	Acquapendente	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016
ZPS/ZSC	Monte Rufeno	Acquapendente	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016
ZSC	Fosso dell'Acqua Chiara	Acquapendente	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016
ZSC	Valle del Fossatello	Acquapendente	D.G.R. 162 del 14 aprile 2016